

**COMPENSI ACCESSORI E INDENNITA'  
AL PERSONALE DELLA SCUOLA  
a.s. 2011/2012**

**Le modalità per la liquidazione**

**PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA  
SCUOLA TRAMITE IL CEDOLINO UNICO**

**INTESA MIUR/OO.SS. SOTTOSCRITTA IL 31/5/2011**

**INDENNITA' E COMPENSI VARI**

**FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA**

**FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

**ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA**

**PROGETTI AREE A RISCHIO A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO  
L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA**

**ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI**

**PERSONALE ATA: INCARICHI SPECIFICI, FUNZIONI MISTE, POSIZIONI  
ECONOMICHE E ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI COMPITI E FUNZIONI**

**A cura di Mario D'Onofrio**

## **PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA SCUOLA**

### **IL CEDOLINO UNICO**

In applicazione dell'art. 2, comma 197, della legge n. 191/2009 (cd. Cedolino Unico), a decorrere dall'anno 2011, il pagamento delle competenze accessorie, con le eccezioni successivamente precisate, dovute al personale scolastico è disposto congiuntamente alle competenze fisse, mediante ordini collettivi di pagamento, emessi dal Service Personale Tesoro (SPT).

Sono gestite per mezzo della procedura del Cedolino Unico le seguenti tipologie di competenze accessorie:

- il fondo dell'istituzione scolastica, con riferimento a tutti gli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, i corsi di recupero, le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo, di bi/trilinguismo nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA, ecc.), incluse le integrazioni eventualmente assegnate durante l'anno ad esec. seguito di appositi accordi con le OO.SS. o per consentire il pagamento delle competenze dovute al personale impiegato per lo svolgimento dei corsi di recupero;
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le attività complementari di educazione fisica e per il docente coordinatore provinciale per l'educazione fisica (art. 87 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
- i compensi ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado.

Continuano invece ad essere pagati secondo le modalità previgenti tutti i compensi erogati dalle istituzioni scolastiche a valere su disponibilità assegnate da enti terzi nonché i compensi per il personale coinvolto nelle attività di cui all'art. 9, del citato CCNL (aree a rischio).

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il Cedolino Unico è stato introdotto col citato art. 2, co. 197, della legge finanziaria del 2010. Successivamente il legislatore, con l'art. 4, commi dal 4-bis al 4-decies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto le disposizioni attuative.

In particolare, i commi dal 4-septies al 4-novies del citato decreto legge n. 78/2010, riguardano in maniera specifica le Istituzioni scolastiche, prevedendo, tra l'altro, che la dotazione finanziaria per le competenze accessorie venga assegnata alle stesse Istituzioni dal MIUR con proprio decreto e che le competenze accessorie dovute al personale supplente breve siano pagate per mezzo del Cedolino Unico, lasciando invece a carico del bilancio delle scuole il pagamento delle competenze fisse spettanti al medesimo personale.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto 1° dicembre 2010, ha emanato, relativamente al personale della scuola, le seguenti disposizioni:

- l'art. 1, comma 3 - individua i soggetti a cui verrà applicata la procedura di pagamento;
- l'art. 8, comma 3 - individua, per le istituzioni scolastiche, i soggetti che devono autorizzare i pagamenti tramite SPT;
- l'art. 9, comma 5 - stabilisce i controlli sugli atti di pagamento effettuati con lo strumento del Cedolino Unico;
- l'art. 16, comma 3 - descrive come devono essere utilizzati i fondi giacenti presso le istituzioni scolastiche.

Inoltre, il MEF, sull'argomento, ha emanato la circolare n. 39, del 22 dicembre 2010, diretta alla generalità delle Amministrazioni Pubbliche interessate all'applicazione del Cedolino Unico, prevedendo, per la scuola, specifiche modalità attuative. (cfr. punto 13 della circolare).

In particolare, ai sensi della citata circolare (cfr. punto 5.1), le istituzioni scolastiche sono Punti Ordinati della Spesa (POS).

Si precisa, infine, che sull'argomento il MIUR ha emanato la nota prot. n. 3980 del 16/5/2011 con allegata tabella che riportiamo in calce.

### **SOMMA DISPONIBILE PER LE COMPETENZE ACCESSORIE**

Con il decreto di riparto, viene individuata la quota massima a disposizione di ciascun Istituto relativa alle competenze accessorie gestite a mezzo cedolino unico a lordo dipendente anziché, come in precedenza al lordo Stato. Tale dotazione non va registrata nel bilancio delle scuole. La somma disponibile per la contrattazione integrativa di istituto continua ad essere regolata dalle norme contrattuali previgenti, più precisamente, la competenza disponibile cioè la somma limite per la contrattazione, continua ad essere pari alla relativa assegnazione per l'anno scolastico maggiorata delle somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (cfr. art. 83, comma 4, CCNL 2003, confermato dall'art. 2 comma 8 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.)

Per i compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore, come già negli anni passati il MIUR assegna ad ogni istituzione quanto necessario a coprire integralmente il fabbisogno, previa rilevazione del medesimo.

All'attribuzione di tutte le risorse del Cedolino Unico provvede il MIUR con proprio decreto, e conseguentemente la Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio invia le comunicazioni di individuazione dell'importo disponibile a favore di ciascun Istituto.

### **CONTRATTAZIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE**

L'introduzione del Cedolino Unico non ha apportato innovazioni rispetto alla normativa e alle procedure previgenti concernenti gli istituti contrattuali che disciplinano le competenze accessorie, salvo che a decorrere dal primo gennaio 2011 la contrattazione è effettuata considerando la disponibilità al lordo dipendente anziché al lordo Stato.

Si evidenzia che il dirigente deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi 10 giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre (art. 6 CCNL 29/11/2007).

### **SOMME NON UTILIZZATE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE**

Relativamente alle somme non utilizzate sulla contrattazione d'istituto provenienti dalle dotazioni finanziarie assegnate, esse rimangono nella disponibilità dell'Istituto e possono essere utilizzate per le contrattazioni successive.

### **CONTROLLI**

Con riguardo al sistema dei controlli, l'introduzione del Cedolino Unico non ha apportato innovazioni rispetto alla normativa e alle procedure previgenti.

Restano quindi fermi i controlli, in capo ai revisori dei conti, sulla contrattazione integrativa di Istituto (art. 6 CCNL/2007) e sulle dichiarazioni dei Punti Ordinanti della Spesa, POS (cfr. Circolare MEF 39 del 22 dicembre 2010, punto 5.1), circa le competenze accessorie spettanti, sulla base delle quali SPT, in qualità di mero intermediario, provvede ai relativi pagamenti (art. 58, comma 3, del D.I. n. 44/2001).

L'ipotesi di contratto integrativo di istituto, una volta definita dalle delegazioni trattanti, deve essere inviata ai revisori dei conti per il controllo preventivo, e si perfeziona nel contratto di istituto solo successivamente alla certificazione positiva da parte dei revisori ovvero decorsi 30 giorni senza che gli stessi sollevino rilievi (art. 6 CCNL/2007).

In particolare, i revisori non possono certificare positivamente gli oneri scaturenti dall'ipotesi di contratto integrativo di istituto, qualora venga disposto l'utilizzo di una quantità di risorse superiore alla relativa assegnazione di competenza, aumentata delle eventuali somme non utilizzate riferite agli anni pregressi. Comunque, SPT non accetta elenchi di liquidazione che determinano il pagamento, per l'anno finanziario, di una somma superiore a quella disponibile.

### **PERSONALE DESTINATARIO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE**

Il personale destinatario delle competenze accessorie è individuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (es. il direttore per l'indennità di direzione) ovvero dalle note di incarico predisposte dal dirigente coerentemente con il contratto integrativo di istituto perfezionato, o ancora, da decreti dell'Amministrazione (es. i componenti delle Commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado).

È doveroso richiamare quanto disposto dall'art. 4 comma 4-*septies* del decreto legge 78/2010 convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122, ove si stabilisce che anche le competenze accessorie dovute al personale supplente breve debbano essere pagate a mezzo

del Cedolino Unico, mentre al pagamento delle relative competenze fisse dovrà continuare a provvedere l'istituzione tramite il proprio bilancio.

La procedura del Cedolino Unico consente di pagare esclusivamente trattamenti economici da lavoro dipendente o assimilato, previo inserimento dei dati anagrafici, fiscali e previdenziali dell'interessato se non presenti in banca dati. Rimangono quindi per loro natura escluse dal C.U. le prestazioni particolari o di tipo risarcitorio o indennitario, come in dettaglio indicate nella circolare del MEF n. 39, paragrafo 3.

La responsabilità della correttezza dei dati inseriti è demandata al singolo POS la cui dichiarazione delle competenze accessorie spettanti (liquidazione) deve essere validata dal dirigente e dal DSGA.

Al pagamento delle competenze accessorie gestite per mezzo del Cedolino Unico si provvede mediante ordini collettivi a valere sugli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del MIUR.

### **IMPEGNI DI SPESA PER LE COMPETENZE ACCESSORIE**

Con il conferimento degli incarichi e la conseguente attribuzione al beneficiario dell'importo individuale da corrispondere sorge l'obbligazione giuridicamente perfezionata che impegna le istituzioni scolastiche a disporre la liquidazione delle competenze.

Nei casi in cui le prestazioni siano direttamente regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l'obbligazione giuridica sorge invece all'inizio dell'anno scolastico (es. quote dell'indennità di amministrazione per il direttore o chi ne svolge le funzioni).

Infine, l'obbligazione giuridica sorge alla firma dei decreti di nomina emessi dall'Amministrazione per quelle attività remunerate con compensi accessori che prevedano tale modalità di assegnazione (es. i componenti delle commissioni degli esami di Stato).

### **LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE**

Ai calcoli di liquidazione del netto, degli oneri a carico del dipendente, dell'IRPEF, degli oneri a carico del datore di lavoro, dell'IRAP e in generale di ogni onere riflesso, provvede SPT sulla base del tipo di compenso e del tipo di contratto di lavoro del beneficiario comunicato dalla scuola.

SPT applica la tassazione, corrente o separata, in funzione del periodo di riferimento.

Gli elenchi di liquidazione del lordo dipendente, specificanti il beneficiario, la tipologia contrattuale del compenso e l'importo lordo dipendente sono inseriti su di un apposito applicativo disponibile dal SPT.

Con riferimento alla liquidazione del lordo dipendente, l'introduzione del Cedolino Unico non ha apportato innovazioni. In particolare, la detta liquidazione provvede il DSGA, previo accertamento del diritto del creditore (art. 11, comma 4, D.I. 44/01)

Al riguardo, si precisa che in generale i compensi accessori, se considerati al "lordo dipendente", corrispondono a quelli al "lordo Stato" divisi per 1,327 (l.d. = l.S. /1,327). Fanno eccezione i soli compensi per i componenti le commissioni per gli esami di Stato (cfr. art. 6, comma 2, del decreto interministeriale 24 maggio 2007).

### **ORDINAZIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE.**

L'ordinazione dell'accessorio, come previsto dal D.M. 1 dicembre 2010, deve essere confermata congiuntamente dal Dirigente scolastico e dal DSGA.

### **PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE**

La somma limite per i pagamenti effettuati tramite la procedura del Cedolino Unico, è pari, per ciascuna istituzione e per ogni anno finanziario, alla relativa disponibilità per il medesimo anno, maggiorata delle eventuali somme non utilizzate relative alla gestione effettuata tramite lo stesso Cedolino Unico in tutti gli anni pregressi

Pertanto, la somma limite per i pagamenti assegnata al singolo istituto è divisa in tre parti distinte:

- quella relativa alla erogazione del Fondo di istituto ed alle altre voci accessorie previste dal contratto diverse dalle successive;
- quella relativa alle ore eccedenti per l'avviamento alla pratica sportiva e per la sostituzione dei colleghi assenti;
- quella per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado.

Inoltre, le Istituzioni scolastiche devono effettuare direttamente ulteriori pagamenti a valere sulle disponibilità di cassa per l'utilizzo delle somme non utilizzate precedenti la gestione col Cedolino Unico.

Il cedolino evidenzia l'accessorio pagato, suddiviso per fattispecie contrattuale, così come risultante dagli elenchi di liquidazione caricati a sistema dall'Istituzione in tempo utile e firmati dal dirigente e dal DSGA. L'applicativo messo a disposizione dal SPT da evidenza dell'ultimo giorno utile perché elenchi di liquidazione, che hanno superato positivamente il controllo di disponibilità sull'assegnazione di riferimento, sono presi in considerazione per la rata in lavorazione. L'ultimo giorno utile, previsto in genere nell'ultima settimana del mese, indica il giorno in cui le linee di collegamento con la banca dati SPT vengono chiuse per consentire le operazioni di emissione degli stipendi per la rata appena conclusa. Tutte le liquidazioni per le quali non risulta concluso l'iter procedimentale, possono essere pagate con la mensilità successiva.

#### **PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE**

La riemissione delle somme restituite a fronte di bonifici non andati a buon fine per qualsiasi motivo e di quelle non pagate entro il termine di esigibilità, in continuità con le attuali modalità operative, rimane a carico delle Ragionerie Territoriali dello Stato.

Tramite apposite funzioni presenti nel sistema SPT è data tempestiva evidenza alle suddette Ragionerie degli eventuali titoli stornati e/o restituiti.

La Ragioneria Territoriale competente comunica alla Istituzione i titoli stornati o restituiti.

L'eventuale gestione del pagamento stornato è a cura della Ragioneria Territoriale dello Stato competente previa acquisizione, da parte delle istituzioni scolastiche, delle rettifiche da apportare al bonifico non andato a buon fine.

Successivamente dopo aver rimosso l'anomalia riscontrata la Ragioneria richiede al SPT la riemissione del titolo di pagamento relativamente alla quota del netto dipendente. (cfr. circolare MEF n. 39 del 22 dicembre 2010, paragrafo n. 13).

Snals ConfSal Verona



## INTESA MIUR/OO.SS. SOTTOSCRITTA IL 31/5/2011

Con l'Intesa MIUR/OO.SS. sottoscritta il 31/5/2011, in attuazione delle disposizioni contenute negli artt. 33, 62 e 87 del CCNL 23/11/2007, si sono convenuti i valori unitari ed i criteri per la ripartizione dei fondi per il pagamento delle funzioni strumentali al personale docente, degli incarichi specifici del personale ATA, delle ore crescenti le 18 settimanali per le attività complementari di educazione fisica e delle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti per l'a.s. 2011/2012.

Il MIUR con nota del 07/10/2011, ha comunicato alle OO.SS., i dati necessari a definire gli importi unitari sulla base dei criteri sopra concordati con l'Intesa 31/5/2011.

Sulla base di detti importi unitari, la specifica Direzione Generale del MIUR, procederà all'assegnazione di competenza per l'anno scolastico appena avviato in modo di consentire alle scuole di attivare la necessaria programmazione delle relative attività e le conseguenti contrattazioni integrative a livello di istituto.

Le economie che dovessero verificarsi nell'applicazione dell'Intesa saranno oggetto di ulteriore accordo.

Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell'applicazione dell'Intesa saranno affrontate e risolte dalle parti in un apposito tavolo di confronto.

### INDENNITA' E COMPENSI VARI

In virtù dell'art. 6 dell'Intesa 31/5/2011, la somma di € 840.000,00 è destinata ad incrementare il FIS per retribuire le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo.

L'importo di € 840.000,00 è ripartito come segue:

$\frac{€ 840.000,00}{2298 \text{ (Totale personale educativo in organico di diritto dei convitti nazionali ed educandati femminili)}}$	$= € 365,53$	X numero personale educativo in organico di diritto dei convitti nazionali ed educandati femminili
--	--------------	--

Una quota parte delle economie sul FIS da definirsi con successiva intesa sarà destinata ad incrementare il FIS per retribuire le indennità di bilinguismo, di trilinguismo nonché il compenso spettante per indennità di direzione (quota fissa e variabile) al personale che sostituisce il DSGA (art. 88 lett g,h,i,j, del CCNL).

## **FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA - RISORSE -**

Come è noto, ai sensi dell'art. 4, del CCNL 23/1/2009 – 2° biennio economico 2008/2009 - le risorse complessive del Fondo dell'Istituzione Scolastica di cui all'art. 84, del CCNL 29/11/2007, per effetto della riduzione prevista dall'art. 85, comma 3, destinata alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto degli elementi retributivi di cui agli artt. 56 c. 3, 82 c. 4 e 83 c. 3 del CCNL 29/11/2007 (rispettivamente indennità di direzione per i DSGA, compenso individuale accessorio per il personale ATA e retribuzione professionale docenti) sono quantificate, a decorrere dall'1/1/2009, in 1.161,92 milioni di euro.

In relazione a quanto previsto dall'art. 85, comma 3, del CCNL 29/11/07, allo scopo di rendere compatibili le risorse di cui sopra con la variazione dei punti di erogazione del servizio scolastico e dell'organico di diritto del personale del comparto, a decorrere dall'1/1/2009, i valori unitari annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, sono stati di seguito rideterminati:

- € 4.056,00 euro per ciascun punto di erogazione del servizio;
- € 802,00 euro per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- € 857,00 euro ulteriori rispetto alla quota del precedente alinea per ciascun addetto individuato dal decreto interministeriale, quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado.

I valori suddetti si applicano, nei limiti delle risorse complessive del fondo, ai parametri individuati annualmente dal MIUR nella pubblicazione della Direzione generale per gli studi e la programmazione e per i Sistemi informativi "Seri, alunni, Classi, Dotazioni organiche del Personale della Scuola statale – Situazione dell'organico di diritto".

In sede dei successivi rinnovi contrattuali sarà verificata l'esatta consistenza della variazione dei punti di erogazione del servizio e dell'organico di personale al fine di recuperare, mediante l'innalzamento dei valori unitari citati, le eventuali economie derivanti dalla contrazione dei parametri suddetti.

Gli importi annuali come sopra definiti sono da calcolare sull'anno scolastico di riferimento.

Il MIUR, con apposita e-mail del mese di maggio '08 e con la nota prot. n. 2698 del 2/4/09, ha fornito le seguenti precisazioni sui parametri utilizzati per la determinazione del finanziamento delle risorse destinate al Fondo d'Istituto per ciascuna istituzione scolastica:

- **punti di erogazione del servizio**  
Sono conteggiati a riguardo unicamente quelli che, dotati di proprio Codice Meccanografico sono considerati per la formazione delle classi e la determinazione dell'organico del personale docente. Restano escluse le succursali mentre, i corsi serali ed i centri territoriali permanenti ricadono nel conteggio dei punti di erogazione del servizio;
- **numero di posti in organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado**  
I dati considerati rappresentano unicamente il valore individuato dal contratto per la determinazione delle risorse finanziarie destinate al Fondo d'istituto e non costituiscono un criterio per l'individuazione del personale destinatario dei relativi benefici economici.
- **determinazione del parametro dei parametri per ciascuna istituzione scolastica**
  - i posti di insegnamento di religione non sono conteggiati nel Decreto Ministeriale per la formazione degli organici, per cui non sono considerati nel calcolo della dimensione complessiva del Fondo d'istituto. Detto personale può comunque essere destinatario dei relativi benefici economici;
  - per quanto riguarda i posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, l'organico riferito a ciascuna istituzione scolastica è determinato arrotondando all'intero più vicino il numero dato dalla moltiplicazione tra l'entità dell'organico di fatto della scuola ed un apposito coefficiente in corso di definizione. Tale coefficiente è dato dal rapporto tra i totali nazionali dell'organico di diritto e dell'organico di fatto per i docenti di sostegno nel secondo grado. I dati di fatto utilizzati sono riferiti alla situazione inserita nel sistema informativo dell'istituzione;

- per le "cattedre esterne" il singolo posto di organico di diritto è conteggiato in corrispondenza alla scuola di titolarità della cattedra.

Stante quanto sopra premesso, i tre parametri d'organico per ciascuna istituzione scolastica, sono i seguenti:

- numero punti di erogazione del servizio riportati nel documento sull'organico di diritto per l'anno scolastico di riferimento reperibili sul sito internet dell'Amministrazione;
- numero dei posti in organico di diritto di tutto il personale;
- numero dei posti in organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado.

Tali parametri costituiscono la quota parte riferibile a ciascuna Istituzione Scolastica dei totali esposti nel documento sull'organico di diritto per l'a.s. 2011/2012 nonché, limitatamente ai soli docenti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, a quelli esposti nell'analogo documento riferito all'organico di fatto del medesimo anno scolastico. Detti documenti sono reperibili sul sito internet del MIUR.

### **CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO**

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del CCNL 29/11/2007, sono materia di contrattazione d'istituto:

- i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (lett. l);
- i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (lett. m).

### **INDENNITA' E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D'ISTITUTO**

A norma dell'art. 88, del CCNL 29/11/2007, con le risorse finanziarie del Fondo d'Istituto disponibili sono da retribuire le attività relative alle diverse esigenze didattiche organizzative di ricerca e di valutazione ed alle aree di personale interno alla scuola, prevedendo eventualmente compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF, su delibera del Consiglio di Circolo o d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del Collegio dei Docenti. Per il personale ATA il piano delle attività è formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo.

La ripartizione delle risorse del fondo deve tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (EDA, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).

Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell'ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le frammentazioni dei progetti.

Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi deve essere posta particolare attenzione per costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione.

Con il Fondo sono, altresì, retribuite:

- il particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell'orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell'ora di lezione ed all'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica previste nel regolamento sull'autonomia. Al personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d'istituto;
- le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall'art. 70 del CCNL del

4/8/1995 e di quelle previste dall'art. 87 del CCNL. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;

- le ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell'offerta formativa dell'istituto, sono programmate dal Collegio dei Docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati.
- le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall'art. 29 , comma 3 - lettera a) del CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
- le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6;
- i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa di cui all'art. 33 del CCNL;
- le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 3/8/1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;
- l'indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MIUR in base alla normativa vigente - nel qual caso potrà essere contrattata la relativa rivalutazione con le modalità stabilite nel CCNI del 31/8/1999 e nelle misure definite con la Tabella 8;
- il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1, del CCNL, detratto l'importo del CIA già in godimento;
- la quota variabile dell'indennità di direzione di cui all'art. 56 del CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31/8/1999 e nelle misure definite con la Tabella 9, modificata dall'1/9/2008 dalla Sequenza contrattuale 25/7/08;
- compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Circolo o d'istituto nell'ambito del POF;
- particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.

Snals

Consiglio Verifica

## L'INDENNITÀ DI DIREZIONE AL DSGA PARTE VARIABILE – A CARICO DEL FONDO D'ISTITUTO

Con l'art. 3 della Sequenza Contrattuale 25/7/08 è stato disciplinato l'accesso al Fondo d'istituto del DSGA.

A tale figura professionale possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 88, comma 2, lett. j), esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o Istituzioni pubblici o privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al Fondo d'Istituto.

Inoltre, sempre con la suddetta Sequenza Contrattuale, i valori annui lordi dei parametri per il calcolo dell'indennità di direzione, parte variabile a carico del Fondo d'Istituto, a decorrere dall'1/9/2008, sono rideterminati come segue:

a) azienda agraria,	€ 1.220,00	da moltiplicare per il numero delle aziende funzionanti presso l'istituto
b) convitti ed educandati annessi	€ 820,00	da moltiplicare per il numero dei convitti e degli educandati funzionanti presso l'istituto
c) istituti verticalizzati ed istituti con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico, istituti di secondo grado aggregati ed istituti tecnici, professionali e d'arte con laboratori e/o reparti di lavorazione	€ 750,00	per parte in misura unica, indipendentemente dalla esistenza di più situazioni di cui alla lettera c)
d) istituzioni non rientranti nelle tipologie di cui alla lettera c)	€ 650,00	
e) Complessità organizzativa	€ 30,00	valore unitario da moltiplicare per il numero del personale docente e ATA in organico di diritto

L'indennità di cui alla suddetta tabella assume il compenso per le prestazioni eccedenti di cui all'art. 51, comma 4, del CCNL 29/11/2007.

### COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LVO N. 196/2003 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

In merito al D.L.vo n. 196 del 30/6/2003, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), il titolare delle decisioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali degli alunni, del personale della scuola, dei genitori degli alunni, dei collaboratori esterni ed agli strumenti utilizzati per il trattamento medesimo è il dirigente scolastico, nella sua qualità di rappresentante legale dell'istituzione scolastica.

In virtù della successiva lettera g), del suddetto disposto normativo, il dirigente scolastico non può che individuare nel DSGA il responsabile del trattamento dei dati personali degli alunni, del personale della scuola, dei genitori degli alunni e di tutti coloro che intratterranno qualsiasi forma di collaborazione con l'istituzione scolastica. Il DSGA può designare gli assistenti amministrativi a compiere operazioni di trattamento dei dati personali.

Con successivo atto, a firma del dirigente scolastico, da pubblicare all'albo della scuola, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h), del D.L.vo n. 196/2003, sono nominati gli incaricati del trattamento dei dati personali con l'individuazione di quanto assegnato sia al DSGA che agli assistenti amministrativi.

Esemplificativamente, gli incarichi di trattamento dei dati personali possono essere così definiti:

- **alunni e genitori:** iscrizioni, trasferimenti, corrispondenza alunni, certificati di frequenza e di studio, assenze, infortuni, gite, tenuta fascicoli;

- **personale in servizio:** individuazione e interpello del personale supplente, istituzione dei fascicoli personali, gestione del personale docente, educativo ed ATA iti ed itd, assenze del personale, provvedimenti di aspettativa, documenti di rito, trasmissione fascicoli personali, relazione sul periodo di prova;
- **personale in servizio e cessato dal servizio.** Retribuzione personale supplente, adempimenti fiscali, erariali e previdenziali, dichiarazione dei servizi, pensione, riscatti, ricostruzione di carriera, gestione SIMPI/SIDI;
- **collaboratori esterni alla scuola:** collaboratori occasionali.

Per quanto attiene al riconoscimento economico delle incombenze in argomento, esso non può che avvenire in sede di contrattazione di istituto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 Sequenza contrattuale 25/7/08 (Compiti del personale ATA), dall'art. 1 Sequenza contrattuale 8/4/2008 (Nuovi criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del Fondo dell'istituzione scolastica), dall'art. 88, CCNL 29/11/07 (Indennità e compensi a carico del Fondo distituto), art. 3 della Sequenza contrattuale 25/7/08 (Accesso al Fondo d'istituto del DSGA).

### **BENEFICIARI - ACCESSO AL FONDO D'ISTITUTO**

Al Fondo d'istituto può accedere il personale docente, educativo ed ATA sia iti che itd. I titolari di rapporto di lavoro part-time accedono al Fondo d'istituto qualora le attività aggiuntive non abbiano carattere ricorrente.

Infine, come riportato nella C.M. n. 243 del 14/10/1999, per quanto attiene alle attività aggiuntive retribuibili con il Fondo dell'istituzione scolastica, si evidenzia che qualora non sia già previsto nella delibera del Consiglio di circolo o di istituto, il dirigente scolastico individua i nominativi del personale docente, educativo ed ATA chiamato a prestare attività aggiuntive con apposito atto scritto dal quale devono risultare sia l'impegno orario richiesto a ciascun interessato che il compenso spettante.

Degli incarichi conferiti deve essere data pubblicazione mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica.

### **INCREMENTO DEL FONDO D'ISTITUTO**

La consistenza del Fondo dell'istituzione scolastica è, inoltre, incrementata:

- da finanziamenti derivanti da risorse UE, enti pubblici, o soggetti privati;
- dalle economie derivanti alle istituzioni scolastiche, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, dalla possibilità prevista dall'art. 22, comma 6, della legge n. 448/2001 di provvedere alla sostituzione del personale docente assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'Offerta Formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni e fino ad un massimo di 15 giorni;
- dalle risorse del Fondo che risultino non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario precedente.

### **MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA**

Il 27 luglio 2011 è stato sottoscritto dal MIUR e dalle OO.SS. firmatarie del CCNL scuola, il CCNI finalizzato a stabilire i criteri ed i parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo, a forte processo immigratorio e per contrastare la dispersione scolastica e l'emarginazione sociale, così come previsto dall'art. 9, comma 2, lett. d), del vigente CCNL 29/11/2007.

In sede di contrattazione è stata condivisa la validità delle variabili, già utilizzata a partire dal 2005 (di tipo sociale, economico, sanitario, culturale, di quelle relative all'incidenza della criminalità assunte dall'ISTAT e da altri istituti competenti, nonché degli indicatori riferiti al sistema scolastico sia per la dispersione scolastica sia per gli alunni stranieri), che sono state confermate al fine di garantire un'adeguata ripartizione delle risorse finanziarie fra gli uffici

scolastici regionali, nel rispetto delle problematiche che fanno capo alla dispersione scolastica, agli abbandoni, all'integrazione degli alunni stranieri e all'emarginazione sociale.

Pertanto, le risorse finanziarie per l'a.s. 2011/2012, facenti capo all'esercizio finanziario 2011, sono state ripartite fra gli USR secondo la tabella allegata al CCNI.

A riguardo, si evidenzia che lo stanziamento complessivo (€ 53.195.060) e la ripartizione regionale sono pari a quelli dello scorso anno.

Al fine di far pervenire in tempi congrui le risorse alle scuole interessate, è stato stabilito che le contrattazioni integrative regionali per individuare gli istituti destinatari dei finanziamenti per il 2011/2012 si concludano entro il 31 agosto con il contestuale avvio delle procedure di presentazione dei progetti.

Gli USR comunicheranno l'elenco dei progetti finanziati ed il relativo importo assegnato alle scuole beneficiarie entro il 30 settembre, in modo da consentire una puntuale programmazione delle attività nel POF.

Si evidenzia, infine, che i compensi per il personale coinvolto nelle attività in argomento sono definiti in sede di contrattazione d'istituto, sulla base dei criteri generali assunti in sede di contrattazione regionale.

### **ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA (Art. 87 CCNL 2006/2009)**

Nell'art. 4 dell'Intesa MIUR/OO.SS. del 31/5/2011, è stato previsto che il finanziamento di € 60.648.000,00 per i progetti di avviamento alla pratica sportiva viene così ripartito.

Ad ogni singola scuola è assegnata una quota così determinata:

$$\frac{€ 60.000.000,00}{188.770 \text{ (Totale numero classi di istruzione secondaria in organico di diritto)}}$$

= € 317,84 X numero classi di istruzione secondaria in organico di diritto della scuola

Un'ulteriore quota è assegnata alle scuole di titolarità dei docenti coordinatori provinciali così determinata:

$$\frac{€ 648.000,00}{108 \text{ (Totale docenti coordinatori delle attività sportive pari ad uno per provincia)}}$$

= € 6000,00

L'assegnazione delle risorse sarà subordinata all'effettiva attivazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva approvati dalle scuole e comunicati agli Uffici Scolastici Regionali competenti entro il 15 settembre 2011 con l'indicazione della risorsa prevista per ciascun progetto e dell'avvenuto avvio del progetto, fermo restando la risorsa complessiva assegnata alla scuola.

Il Ministero, al suddetto termine, avvia il monitoraggio dei citati progetti, da completarsi entro il 10 ottobre, al fine di determinare eventuali economie che andranno ad incrementare la risorsa nazionale destinata alle ore eccedenti sostituzione colleghi assenti.

Il compenso spettante sarà erogato a consuntivo al termine del progetto.

Inoltre, si precisa che:

- le linee guida per l'attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sono state dichiarate dal MIUR con la Nota prot. 4273 del 7/8/2009 e pur restando ferma l'indicazione sulla necessità di costituire i centri sportivi scolastici (nota ministeriale n. 5540 del 10/11/2009) nelle prime indicazioni operative ministeriali fornite con la nota n. 5163 del 16/10/2009 è richiamata l'attenzione sulla circostanza che indirizzare i flussi finanziari verso le scuole che costituiscono i centri sportivi scolastici non equivale a deprivere le altre della possibilità di far svolgere attività di pratica sportiva ai propri alunni;

- poiché ogni attività organizzata può comportare la necessità di prestazioni lavorative da parte di soggetti diversi dagli attori principali (docenti di educazione fisica), le risorse finanziarie specifiche non possono aver e destinatari diversi da quelli cui la normativa contrattuale ha destinato le somme;
- ogni ulteriore eventuale prestazione svolta da personale diverso dai docenti di educazione fisica può essere eventualmente supportata da risorse finanziarie ascritte ad altre fonti ed in particolare al fondo d'istituto destinato istituzionalmente proprio a supportare le prestazioni, autonomamente deliberate dalle scuole nei modi e nelle forme previste, svolte nell'erogazione dell'Offerta Formativa;
- ove il budget previsto per le ore di avviamento alla pratica sportiva dovesse eventualmente rivelarsi insufficiente a coprire le progettualità espresse da qualche singola scuola, il fondo d'istituto, utilizzato secondo gli accordi decentrati di scuola, può essere fonte concorrente di finanziamento;
- ai fini della retribuzione spettante ai docenti di educazione fisica impegnati nelle attività in argomento, vige il disposto dell'art. 87 del CCNL 29/11/2007 che prevede:
  - l'effettuazione di ore eccedenti oltre le ore fino ad un massimo di 6 ore settimanali nell'ambito dello specifico progetto contenuto nel POF;
  - la corresponsione del compenso per coloro che sono impegnati nel progetto nella misura oraria prevista dall'art. 70 del CCNL 4/8/95 (1/78 dello stipendio in godimento) maggiorata del 10%, ovvero in modo forfetario, ovviamente sempre nel limite massimo delle risorse assegnate o di quello stabilito in sede di contrattazione d'istituto.
  - l'erogazione ai docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica, nel limite fino ad un massimo di 6 ore settimanali, del compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione prevista dal medesimo articolo contrattuale.

## FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

L'art. 33, del CCNL 29/11/2007, individua nelle funzioni strumentali la risorsa fondamentale per la realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto e per la realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti e istituzioni esterni alla scuola.

Le funzioni strumentali al POF sono identificate con delibera del collegio dei docenti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa che, contestualmente, ne definisce i criteri di attribuzione, il numero ed i destinatari.

Le stesse non possono comportare assenti totali dall'insegnamento ed i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione di istituto.

A seguito dell'Intesa MIUR/OO.SS. del 31/5/2011 con l'art. 2 della stessa è stato stabilito che la quota complessivamente attribuita per le funzioni strumentali viene distribuita sulla base dei seguenti parametri.

Ad ogni istituzione scolastica:

A) Quota base spettante a tutte le tipologie di scuola esclusi convitti ed educandati

$$\frac{€ 31.359.000,00}{10.283 \text{ (Totale numero scuole - **rilevato da SIDI**)}} = € 3049,59$$

*(esclusi Convitti ed Educandati)*

B) Quota aggiuntiva spettante ad ogni istituzione scolastica per ogni particolare complessità organizzativa:

$$\frac{€ 14.279.581,00}{7197 \text{ (Totale complessità **-da rilevazione SIDI**)}} = € 1984,10 \times \text{numero complessità presenti nella scuola}$$

A tal fine vengono qualificate come istituzioni con particolari complessità:

- Istituti comprensivi;
- Istituti di istruzione secondaria di II grado;
- Sezioni carcerarie, sezioni ospedaliere;
- CTP;
- Corsi serali;

- Convitti ed educandati.
- C) Quota spettante per la dimensione dell'istituzione scolastica, con riferimento numero di docenti presenti nell'organico di diritto:

$$\frac{€ 75.212.333,00}{664.651 \text{ (Totale docenti presenti nell'organico di diritto **compresi docenti di sostegno**)}} = € 113,16 \text{ X numero docenti in organico di diritto della scuola compresi docenti di sostegno}$$

Infine si precisa che:

- il compenso per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa non è cumulabile con i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo (non più di due unità) della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali;
- le istituzioni scolastiche possono nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell'anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell'anno scolastico successivo.

### FOGLI DI CALCOLO

Sul nostro sito [www.snals.it](http://www.snals.it) sono disponibili:

- il "foglio di calcolo" per l'individuazione e la quantificazione delle risorse da destinare alla composizione del Fondo dell'istituzione scolastica;
- il "foglio di calcolo" per la determinazione dell'indennità di amministrazione – parte variabile – secondo le indicazioni della Tabella definita con la Sequenza contrattuale 25/7/08 – spettante ai DSGA e connessa alle particolari tipologie di istituzioni scolastiche ove gli stessi prestano servizio";
- il "foglio di calcolo" per la determinazione delle risorse destinate alle funzioni strumentali;
- il "foglio di calcolo" per la determinazione delle risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
- il "foglio di calcolo" per la determinazione delle risorse per il pagamento delle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti;
- il "foglio di calcolo" per la determinazione delle risorse per le attività complementari di educazione fisica.

I suddetti "fogli di calcolo" sono rinvenibili sotto la voce "Fondi e Finanziamenti" anno scolastico 2011/2012.

### ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI

A seguito dell'Intesa MIUR/DO.SS. sottoscritta il 31/5/2011, con l'art. 5 della stessa è stato stabilito che l'importo di € 29.352.000,00 destinato alla retribuzione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti viene così suddiviso per ogni istituzione scolastica:

a) alla scuola dell'infanzia e primaria:

$$\frac{€ 9.120.000,00}{309.187 \text{ (Totale docenti in organico di diritto - **da rilevazione SIDI**)}} = € 29,49 \text{ X numero docenti in organico di diritto della scuola}$$

b) alla scuola secondaria:

$$\frac{€ 20.232.000}{355.464 \text{ (Totale docenti in organico di diritto - **da rilevazione SIDI**)}} = € 56,91 \text{ X numero docenti in organico di diritto della scuola}$$

## PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE

Come è noto, il 27/9/2000 tra il MIUR, OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola ed i rappresentanti delle Autonomie Locali, fu sottoscritto un apposito protocollo d'intesa al fine di definire la corretta attribuzione delle competenze istituzionali e la possibilità di utilizzare il personale ATA, tramite convenzioni, in funzioni inerenti ai servizi di assistenza scolastica che permangono di competenza degli Enti Locali.

Successivamente, con nota ministeriale prot. n. 305 del 3/8/2001, non condivisa nella procedura dalle OO.SS. SNALS-CONFSAL, FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, gli effetti del suddetto protocollo d'intesa sono stati prorogati fino alla stipula di una nuova convenzione tra tutti i soggetti interessati.

Nonostante il confronto sia stato ripreso, per le reiterate richieste dello SNALS-CONFSAL, a tutt'oggi esso non si è ancora concluso.

Nelle more della rivisitazione del protocollo d'intesa in argomento, si evidenzia che il disposto dell'art. 35, comma 3, della Legge Finanziaria 2003, n. 289 del 27/11/02, in materia di organizzazione delle istituzioni scolastiche *"rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche"* non ha fatto venir meno quanto di competenza degli Enti Locali in materia di mense scolastiche e precisamente:

- provvedere alla preparazione ed al trasporto a scuola dei pasti per gli alunni ed i docenti aventi titolo;
- fornitura delle stoviglie e del materiale accessorio alla gestione della mensa;
- ricevimento pasti;
- predisposizione del refettorio;
- preparazione dei tavoli per i pasti;
- scodellamento e distribuzione dei pasti;
- pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti;
- lavaggio e riordino delle stoviglie;
- gestione dei rifiuti.

Alle istituzioni scolastiche restano di competenza:

- la comunicazione giornaliera all'Ente obbligato del numero e della tipologia dei pasti necessari;
- la pulizia dei locali scolastici adibiti a refettorio;
- la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante la consumazione del pasto da svolgere, ove occorra, unitamente al personale docente preposto, in relazione a specifiche esigenze e con modalità da definire in sede di contrattazione di istituto.

Inoltre, si precisa che:

- nelle scuole dell'obbligo, a seguito del trasporto scolastico di competenza dell'Ente Locale, può rendersi necessario assicurare l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato ed in uscita anticipata rispetto all'orario dell'attività didattica.

In virtù di quanto dichiarato nel profilo professionale del collaboratore scolastico con il CCNL Scuola 29/11/2007, tale servizio è da svolgere per periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, previo accordo tra ente locale e istituzione scolastica e con modalità definite nel regolamento di istituto dell'istituzione scolastica, fermo restando che i criteri e le modalità relativi all'organizzazione del lavoro ed all'articolazione dell'orario del personale Ata, sono materia di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica;

- per le attività di pre e post scuola ove sia l'ente locale ad organizzarle nell'ambito dei servizi socio educativi, l'istituzione scolastica assicura, in regime di convenzione, l'apertura e la chiusura dei locali scolastici, nonché le relative pulizie, utilizzando a tal fine le risorse derivanti da appositi finanziamenti disposti all'uopo dallo stesso Ente;
- tramite convenzioni tra EE.LL. ed istituzioni scolastiche è possibile che attività di spettanza dell'ente locale, possano essere svolte da personale Ata dell'istituzione scolastica interessata con attribuzione al personale coinvolto di una retribuzione aggiuntiva per quanto prestato. A tal fine, gli EE.LL. si impegnano a trasferire alle istituzioni scolastiche un finanziamento finalizzato alla corresponsione della retribuzione accessoria spettante al

personale ATA della scuola. Nelle convenzioni vanno specificati in dettaglio i servizi resi, le modalità di svolgimento e le unità di personale che si impegnano per l'effettuazione dei servizi stessi.

## INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA

L'art. 47 comma 1, lett. B, del CCNL 29/11/07 così come sostituito dall'art. 1, della Sequenza contrattuale 25/7/08, prevede che i compiti del personale ATA siano costituiti anche da incarichi specifici, che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto nel Piano delle Attività proposto dal DSGA, sentito il personale ATA.

Il Dirigente Scolastico verificata la congruenza di tale Piano rispetto al POF, lo adotta ed effettua la relativa attribuzione di tali incarichi.

Per l'area A esse sono finalizzate all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza all'handicap ed al pronto soccorso.

Le risorse utilizzate per le predette attività ammontano complessivamente ad € 95.514.526 al lordo degli oneri riflessi e sono state destinate a livello di ciascuna istituzione scolastica fino all'a.s. 2007/2008 sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI 31/8/99 nonché della Nota Ministeriale prot. n. 624 del 25/9/2002. A decorrere dall'a.s. 2008/2009 tali risorse sono pari a € 53.237.118 al lordo degli oneri riflessi per effetto della destinazione di € 42.277.408 al lordo degli oneri riflessi finalizzate alla rivalutazione ed istituzione delle posizioni economiche di cui all'art. 2 della Sequenza contrattuale 25/7/2008.

A seguito dell'Intesa MIUR/OO.SS. sottoscritta il 31/5/2011, con l'art. 3 della stessa è stato stabilito che il finanziamento di € 53.237.118,00 per la retribuzione degli incarichi specifici per il personale ATA viene così ripartito:

€53.237.118,00	= € 288,63	x numero posti in organico di diritto della scuola
----- 184466 (Totale posti in organico di diritto, esclusi DSGA e posti accantonati per ex LSU e co.co.co.)		

Per quanto attiene alla natura degli incarichi specifici, riportiamo di seguito alcuni esempi.

### 1) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:

- attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee, previste nel modello organizzativo dell'istituzione scolastica;
- attività di supporto e coordinamento amministrativo per l'attuazione di progetti e iniziative didattiche decise dagli organi collegiali;
- attività di addetto ai servizi di biblioteca in collaborazione diretta con il bibliotecario dell'istituzione scolastica, se presente, o del docente responsabile incaricato al fine di classificare il materiale librario e gli eventuali fondi; controllo delle giacenze e assicurazione del funzionamento della biblioteca sulla base delle indicazioni degli organi collegiali della scuola; cura dell'integrità del materiale librario didattico e tenuta dei registri relativi ai prestiti all'utenza; rapporti con l'utenza stessa;
- attività di diretta collaborazione con il DSGA e sostituzione dello stesso nei casi di assenza, insieme ad una o più delle attività sopra elencate.

### 2) ASSISTENTE TECNICO:

- attività di collaborazione con l'ufficio tecnico e con analoghi organismi, con assunzione di responsabilità dirette in merito alla gestione organizzativa dei laboratori e nella predisposizione del piano degli acquisti con il docente incaricato;
- attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, specializzazioni ed aree professionali omogenee;
- attività di subconsegnatario con l'affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico dei laboratori e delle officine.

### **3) CUOCO:**

- attività di coordinamento degli addetti nell'ambito dei servizi di cucina e di mensa;
- svolgimento di mansioni complesse di organizzazione dei servizi di cucina, con rilevanza anche esterna.

### **4) COLLABORATORE SCOLASTICO:**

- attività di pronto soccorso e di prima assistenza in attesa dell'intervento specialistico;
- attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap, fornendo altresì ausilio nell'accesso all'interno della struttura scolastica, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- funzioni di supporto all'attività amministrativa ed alle attività didattiche e/o ai servizi di mensa;
- attività di supporto al funzionamento dei laboratori e delle strumentazioni tecnologiche adibite ad uso didattico;
- attività inerenti la piccola manutenzione dei beni mobili e immobili;
- attività di cura alla persona ed ausilio materiale alle bambine e ai bambini della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- compiti di centralinista telefonico;
- conduzione di impianti di riscaldamento (purché provvisto di apposita patente), manutenzione di montacarichi e ascensori.

In merito ai criteri da utilizzare in contrattazione di istituto per il conferimento degli incarichi specifici, ferma restando l'ampia autonomia della contrattazione medesima, riportiamo di seguito alcuni esempi di massima.

### **A) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:**

- sostituzione del responsabile e/o del DSGA; in possesso in concorsi a posti di responsabile amministrativo o di DSGA;
- titolo di studio previsto per l'accesso al profilo di coordinatore amministrativo o DSGA;
- diploma di laurea diverso;
- attività di coordinamento certificata e con retribuzione ai sensi degli articoli 54, punti a) e d), e 71 del CCNL 04/08/95; funzioni aggiuntive svolte; incarichi specifici svolti;
- partecipazione al corso specialistico per coordinatore di area o di progetto conclusasi con esito positivo;
- partecipazione alla formazione per l'acquisizione della prima o seconda posizione economica per rientro nel 5% oltre il contingente provinciale.

### **B) ASSISTENTE TECNICO:**

- insegnamento come ITP;
- titoli di studio previsti per l'accesso al profilo di coordinatore tecnico;
- diploma di laurea tecnica scientifica;
- attività di coordinamento certificata e con retribuzione ai sensi degli articoli 54, punti a) e d), e 71 del CCNL 04/08/95;
- funzioni aggiuntive svolte; incarichi specifici svolti;
- partecipazione al corso specialistico per coordinatore di area o di progetto conclusasi con una valutazione positiva;
- partecipazione alla formazione per l'acquisizione della prima o seconda posizione economica per rientro nel 5% oltre il contingente provinciale.

### **C) CUOCO:**

- funzioni aggiuntive svolte; incarichi specifici svolti;

### **D) COLLABORATORE SCOLASTICO:**

- attestato di partecipazione a corsi specifici di assistenza ai portatori di handicap organizzati da Enti Locali, Croce Rossa, ospedali, associazioni di volontariato, amministrazione scolastica;
- attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso o ad analoghe iniziative organizzate da Enti Locali, Croce Rossa, ospedali, associazioni di volontariato, amministrazione scolastica;

- eventuali attività certificate e con retribuzione ai sensi degli articoli 54, lett. b) e 71 del CCNL 04/08/95;
- funzioni aggiuntive svolte; incarichi specifici svolti;
- idoneità in concorsi a posti di assistente amministrativo o assistente tecnico;
- titoli di studio previsti per l'accesso a profili superiori a quello di collaboratore scolastico;
- partecipazione alla formazione per l'acquisizione della prima posizione economica per rientro nel 5% oltre il contingente provinciale;
- idoneità al concorso per il profilo professionale superiore.

L'incarico specifico può essere assegnato sia al personale ITI che ITD. Con priorità spetta a quello ITI. Qualora a causa dell'assenza del titolare dell'incarico specifico si renda necessaria la sua sostituzione il compenso va attribuito in misura proporzionale, secondo i criteri da definire nella contrattazione di istituto.

Il personale ATA esercita l'incarico specifico nell'ambito dell'orario di lavoro (pari a 36/35 ore settimanali). Nei casi in cui vi siano situazioni di effettiva necessità di prestazioni aggiuntive oltre l'orario ordinario di lavoro, queste devono essere retribuite con il fondo di istituto o, a scelta dell'interessato, con riposo compensativo, da usufruire compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica.

Inoltre, il personale in questione ha titolo ad accedere al fondo di istituto per le altre attività, diverse dall'incarico specifico, purché deliberate dai competenti organi.

### **POSIZIONI ECONOMICHE PER IL PERSONALE ATA**

Con l'art. 50 del CCNL 29/11/07, così come sostituito dall'art. 2 della Sequenza contrattuale 25/7/08, è stato stabilito che il personale ATA a tempo indeterminato appartenente alle Aree A e B della tabella C allegata al succitato CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.

La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in 13 mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in 13 mensilità al personale dell'Area B.

L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui agli Accordi integrativi OO.SS./MIUR del 10/5/2006, del 20/10/2008 e Ipotesi di Accordo Nazionale 12/5/2011.

Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B per l'area amministrativa può sostituire il DSGA.

La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in 13 mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'Accordo Nazionale 12/3/2009, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.

La prima posizione economica non può essere cumulata con la seconda. Il titolare della seconda posizione economica è tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica.

Per quanto attiene alla sostituzione del DSGA assente, il MIUR con la nota prot. n. 9067 dell'8/10/2010, in risposta ad un quesito proposto dall'USR del Veneto, ha espresso l'avviso che per quella su posto vacante per l'intero anno scolastico non sussista uno specifico obbligo di sostituzione in capo al beneficiario della seconda posizione economica restando, pertanto, nella competenza del dirigente scolastico ogni decisione in merito ad una adeguata sostituzione ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'ammissione alla frequenza dei corsi di cui sopra è determinata ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.

## ASPETTI CONNESSI ALLA PRIMA POSIZIONE ECONOMICA

L'attribuzione della posizione economica comporta comunque, da parte del beneficiario, lo svolgimento delle mansioni affidate e determinate nel Piano delle Attività di cui all'art. 53, comma 1, del CCNL 29/11/2007. L'attribuzione delle medesime è effettuata dal dirigente scolastico, previa verifica di congruenza di tale Piano rispetto al POF.

Qualora in talune istituzioni scolastiche nell'ambito dell'organizzazione del lavoro sia previsto l'affidamento di incarichi specifici o di compiti di pari complessità rispetto alle ulteriori mansioni previste per i titolari di posizione economica ma comportanti sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione di scuola un compenso superiore a quello riconosciuto ai titolari delle posizioni economiche, resta demandata alla stessa sede di contrattazione la possibilità di disciplinare l'eventuale compensazione economica necessaria per assicurare parità di trattamento tra le due retribuzioni. Ai fini suddetti, si attingerà alle risorse assegnate alla scuola per gli incarichi specifici, ferma restando la natura accessoria dell'eventuale integrazione compensativa adottata.

Fino a quando non sarà attribuita la seconda posizione economica ai beneficiari, l'assistente amministrativo in analogia a quanto previsto per gli incarichi specifici non è tenuto, se non consenziente alla copertura del posto di DSGA qualora lo stesso posto risulti vacante e/o disponibile per l'intero anno scolastico. Il personale che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di supplenze. Si precisa, inoltre, che all'assistente amministrativo beneficiario della prima posizione economica che sostituisce il DSGA, spetta il trattamento economico in godimento, l'importo della posizione economica, il differenziale di retribuzione tra l'iniziale di DSGA e quello di assistente amministrativo, l'indennità di amministrazione in misura fissa (detratto il compenso individuale accessorio) e quella variabile connessa alla particolare tipologia di istituzione scolastica in cui viene svolto l'incarico.

Per la disciplina generale del rapporto di lavoro part-time, a favore del personale titolare della prima posizione economica si fa rinvio a quanto regolamentato nell'art. 58 del CCNL 29/11/07. Si evidenzia, infine, che le attività formative in favore del personale beneficiario della prima posizione economica sono volte allo sviluppo delle competenze relative:

- **Area A (collaboratore scolastico, addetti all'azienda agraria)**
  - all'assistenza degli alunni diversamente abili;
  - all'organizzazione degli interventi di primo soccorso;
- **Area B (assistenti amministrativi)**
  - alla collaborazione amministrativa caratterizzata da autonomia e responsabilità operativa nella gestione dei processi amministrativi e contabili;
  - alla sostituzione del DSGA;
- **Area B (assistenti tecnici)**
  - alla collaborazione tecnica caratterizzata da responsabilità e autonomia operativa nell'organizzazione del piano di utilizzo dei laboratori; nella gestione dei beni dell'istituzione scolastica con riferimento all'affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori, delle officine e dei reparti di lavorazione; nel supporto tecnico per la gestione dei progetti previsti dal POF; nel supporto tecnico al piano acquisti relativo ai laboratori delle aree di competenza;
- **Area B (cuochi, guardarobieri, infermieri)**
  - al coordinamento del personale addetto ai servizi di cucina, guardaroba e infermieristici;
  - alla collaborazione nella gestione dei beni dell'istituzione scolastica e del piano acquisti relativo alle specifiche competenze.

## ASPETTI CONNESSI ALLA SECONDA POSIZIONE ECONOMICA

I compiti del personale beneficiario della seconda posizione economica sono determinati nell'ambito del piano delle attività di cui all'art. 53, co. 1, del CCNL 29/11/2007. L'attribuzione

dei medesimi, è effettuata dal Dirigente scolastico previa verifica di congruenza di tale Piano rispetto al POF.

Al personale beneficiario della seconda posizione economica non possono essere assegnati incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del CCNL/2007, che comportino ulteriore incremento di retribuzione.

Il beneficio economico della seconda posizione non è cumulabile con quello eventualmente in godimento per effetto della prima posizione prevista dall'art. 7 del CCNL/2005 ovvero dall'articolo 2 della Sequenza Contrattuale 25/7/2008.

All'inizio dell'anno scolastico, il personale utilmente collocato nella prevista graduatoria è immediatamente individuato, nel piano delle attività del personale ATA predisposto dal DSGA.

Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, presenza l'articolo 58 del CCNL 29/11/2007. Nei periodi di sostituzione del DSGA, l'assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l'attività lavorativa a tempo intero, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l'importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all'orario di servizio prestato.

L'assistente amministrativo titolare della posizione economica, in argomento che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGA.

### **ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI COMPITI E FUNZIONI**

L'art. 6 dello schema di Regolamento recante "Disposizioni per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative statali, ai sensi dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", dispone che in presenza delle condizioni previste dalle norme in vigore per il conferimento delle supplenze temporanee, nel piano delle attività di cui all'articolo 55 del CCNL 29/11/2007, può essere previsto, in alternativa al conferimento delle predette supplenze, l'attribuzione temporanea di compiti o funzioni al personale in servizio, previa acquisizione di disponibilità al riguardo da parte dello stesso.

L'importo corrispondente al 50% delle economie realizzate dall'istituzione scolastica, per effetto del mancato conferimento delle supplenze, è assegnato, in misura proporzionale all'effettivo servizio prestato, al personale che ha svolto i compiti di cui sopra secondo modalità da definire nell'ambito della contrattazione di istituto.